



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 13/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendenti: sigg.ri **Costagliola** Pio Tobia, nato a Procida (NA) il 26.07.1946, matr.n.7153; **Ascione** Giovanni, nato a Caserta il 01.01.1949, matr.n.7045.

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.326201 del 09.05.2013 (prat.n.6656/2011 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.503 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 24.01.2013 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento dei distinti ricorsi successivamente riuniti in corso di causa, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, quantificato in € 2.272,41 in favore di ciascun ex dipendente Costagliola Pio Tobia e Ascione Giovanni, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione al saldo effettivo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere nel compensare le spese di lite nella misura della metà ha, altresì, condannato la resistente Regione Campania al pagamento della restante parte, liquidata in complessivi € 930,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13
(Punto 3 del dispositivo)

- disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
 - che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
 - Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
 - Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14, con nota prot.n.101556 del 12.02.2014;
 - Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.224679 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
 - che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.503 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 24.01.2013 e non notificata.

TOTALE DEBITO

€ 8.973,54

Ex dipendente sig. Costagliola Pio Tobia, matr.n.7153.

- | | |
|---|-------------------|
| • Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) | € 2.272,41 |
| • Rivalutazione monetaria | € 706,47 |
| • Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 | € 917,90 |
| Totale | € 3.896,78 |

Ex dipendente sig. **Ascione** Giovanni, matr.n.7045.

- | | |
|---|-------------------|
| • Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) | € 2.272,41 |
| • Rivalutazione monetaria | € 706,47 |
| • Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 | € 917,90 |
| Totale | € 3.896,78 |

Competenze per spese legali avv. **Monaco** Pasquale Lucio

€ 1.179,98

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.326201 del 09.05.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.503 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 24.01.2013 e non notificata;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

**Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis**



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
 Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
 dimento in Materia Legale
 Via Santa Lucia, 81
 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0326201 09/05/2013 10,58

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assogestione : Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed.

Classifica : 4.1.1.



N. Pratica: CC-6656/2011

Oggetto: Ricorso promosso da Ascione Giovanni
c/Regione Campania.-

Trasmissione sentenza n. 503/2013

Trib. S.M.C.V. - Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesto Settore, si trasmette copia della sentenza n. 503/2013 relativa al ricorrente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

D'Ambrosio
 Corona
 De Falco
 10/5/13
 B

Sent. 503/2013

Sent. n.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE**

dott.ssa M. P. Gaudiano
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

alla pubblica udienza del 24.1.2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 8054/10 a cui è riunito il procedimento recante n. 9578/10 del ruolo generale, avente ad oggetto: risarcimento del danno da perdita di chance

T R A

Costagliola Pio Tobia e Ascione Giovanni, rappresentati e difesi, in virtù di procura in margine al ricorso, dall'avv. P. L. Monaco, con cui elettivamente domicilia in S. Maria C. V., via Martiri del Dissenso n. 31

C O N T R O

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Lasco e M. Letizia dell'Avvocatura Regionale, con gli stessi elettivamente domiciliata in Caserta, via Arena presso lo STAP ecologia;

Ragioni di fatto e di diritto

Con distinti ricorsi successivamente riuniti, gli istanti di cui in epigrafe, dipendenti della Regione Campania con inquadramento nella categoria D, esprimevano che, in base al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, stipulato il 9/12/1999, in attuazione del C.C.N.L. del 31.3.1999, era stata istituita per il personale della categoria D un'"area delle posizioni organizzative", suddivisa in tre livelli (A, B e C); che veniva conferito loro l'incarico di responsabili di posizione organizzativa di unità complessa di livello A; per l'anno 2000, incarico confermato negli anni successivi sino ad oggi; che, in virtù di tale incarico, veniva loro attribuita una retribuzione annua di lire 22.000.000 (euro 11.362,05); che l'art. 11 del citato C.C.D.I. prevedeva la corresponsione di una indennità di risultato, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione ed assegnazione da parte dei rispettivi dirigenti di settore; che, per gli anni 2000 e 2001 il sistema di valutazione, funzionale alla corresponsione della retribuzione di risultato, non era stato ancora definito per colpevole inerzia dell'amministrazione regionale. Lamentavano, pertanto, che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001 era stata determinata dal colpevole inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione. In via principale, chiedevano al giudice adito di

condannare la convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in euro 4.544.82, ovvero da quantificarsi dal giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.

La Regione Campania, ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno e chiedeva il rigetto della domanda.

La domanda va accolta per quanto di ragione.

La domanda attorea è volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance e non il pagamento della retribuzione di risultato; il danno prospettato consiste nella perdita della retribuzione di risultato, addebitabile, a parere dell'istante al colpevole inadempimento dell'amministrazione.

Più precisamente la condotta illecita censurata nella fattispecie consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti, da cui scaturisce, in caso di esito positivo della verifica, la corresponsione, in favore dei titolari di posizione organizzativa, della retribuzione di risultato.

L'articolo 10 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali del 31.3.1999 ha previsto per il personale di categoria D, titolari di posizioni organizzative, che il trattamento economico accessorio sia composto della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 25% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma ha trovato più completa attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 9.12.1999.

Precisamente, l'art. 11 del citato CCDI ha istituito tre tipi di posizioni organizzative, stabilendo, per l'anno 2000, il valore della posizione organizzativa di ciascun livello. Ha, poi, previsto che la retribuzione di risultato annua, per gli anni 2000 e seguenti, sia pari al 20% della retribuzione di posizione, *"previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di g.r. del 22.11.1998"*.

Ebbene, nel caso in esame, l'omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze pacifiche tra le parti.

Dal complesso di norme sopra riportate si evince che la definizione del sistema di valutazione rappresenta una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per l'attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore.

L'esistenza di un siffatto obbligo datoriale, seppure non previsto espressamente come tale dal contratto collettivo, discende direttamente dai principi generali di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1336 c.c.) e nella loro esecuzione (art. 1375 c. c.). Soltanto attraverso la condotta accessoria, nella

specie omessa. l'amministrazione regionale poteva adempiere all'obbligazione principale gravante a proprio carico, consistente nella corresponsione della retribuzione di risultato.

Dunque, la mancata definizione del sistema di valutazione così come l'omessa attribuzione degli obiettivi, da cui è conseguita la materiale impossibilità di procedere alla verifica dei risultati raggiunti, costituiscono un inadempimento contrattuale addebitabile alla condotta omissiva del datore di lavoro.

Pertanto, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta, consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno.

Del tutto inconferente, dunque, appare la difesa svolta dall'amministrazione resistente, laddove ha evidenziato l'infondatezza della domanda, mancando l'allegazione e la dimostrazione di un risultato utile, in quanto la realizzazione del risultato, indispensabile per far valere il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, non rappresenta, invece, presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Il danno prospettato, nella specie, consiste nella perdita della "chance" di vedersi corrispondere la retribuzione di risultato.

E' ormai principio acquisito in dottrina e giurisprudenza che la chance, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita, o meglio, la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione dell'integrità del patrimonio.

Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr. Cass. 17.4.2008 n. 10111).

Il creditore, che voglia ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. 20.6.2008 n. 16877).

In tale contesto, attesa la particolare gravità dell'onere, la prova per presunzioni assume precipuo rilievo, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, occorre accertare se si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. S.U. n. 6572 del 24.3.2006).

Nella specie, l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il dipendente dimostri anche presuntivamente che, qualora fosse stato istituito il sistema di valutazione, egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Ebbene, dall'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa e dalla sua conferma (cfr. determine dirigenziali), non solo nel periodo oggetto della domanda, ma anche nel periodo successivo e fino alla data di deposito del ricorso (circostanza non contestata), possono trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine alla

concreta possibilità per i ricorrenti di superare positivamente la valutazione nel caso in cui fossero stati sottoposti al sistema di verifica.

Invero, a norma dell'art. 9 del CCNL, per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e della esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del CCDI, recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare, della formazione ed aggiornamento in servizio, delle abilità e capacità verificate nell'attività lavorativa quotidiana, degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei poli regionali ed in regime di convenzione con la regione Campania.

Pertanto, dal conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2001 può ragionevolmente inferirsi che l'amministrazione regionale abbia doverosamente considerato e positivamente valutato l'esperienza pregressa e la capacità verificata nell'attività lavorativa quotidiana.

Dalla lettura del primo decreto dirigenziale di conferimento di posizione organizzativa, emerge che i criteri per la individuazione della dipendente sostanzialmente corrispondono ai precitati parametri contrattuali. E' espresso il riferimento alla valutazione, da una parte, della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi che si intendono raggiungere, dall'altra, avuto riguardo alla congruità rispetto a tali fini, dei requisiti culturali, dell'attitudine e delle capacità professionali, dell'esperienza acquisita e le attività svolte nel percorso lavorativo.

Significativo, poi, che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto, se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico, esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Nel caso in esame, non solo l'incarico non è stato anticipatamente revocato, ma risulta addirittura confermato per gli anni successivi.

Tale rilievo rafforza il convincimento che la rinnovazione degli incarichi sia *ex se* ulteriore indizio di una presuntiva valutazione positiva dell'opera prestata dall'istante e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

In definitiva, per quanto sopra esposto, può affermarsi con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che, in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò presupposto, i ricorrenti avrebbero conseguito una valutazione positiva, maturando, così, il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Circa il *quantum* della pretesa, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c. c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.

Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta.

presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. 18.11.2002 n. 16202).

Dunque, non può essere accolta la tesi dei ricorrenti di liquidare il danno nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo comunque la corresponsione di tale emolumento subordinata ad una valutazione positiva dell'Amministrazione dall'esito incerto.

Può assumere rilievo la circostanza della conferma dell'incarico di posizione organizzativa nel periodo di causa, circostanza che può far presumere la probabilità per i ricorrenti di conseguire una valutazione positiva, da computare nella misura del 50%. Appare, pertanto, congruo un criterio di quantificazione del danno consistente nella percentuale del 50% della retribuzione di risultato che gli istanti avrebbero percepito qualora la valutazione fosse stata positivamente effettuata; tale quantificazione va, poi, determinata sulla base della percentuale della retribuzione di risultato - 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI (cfr. Corte d'Appello di Napoli sent. n. 2644/10).

Orbene, la retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato dagli attori, in euro 11.362,05 annue, mentre la retribuzione di risultato, calcolata nella misura del 20% della prima, è pari a € 2.272,41 annue; dunque, considerata una probabilità al 50% di valutazione positiva, la somma da risarcire è di € 1.136,20 (50% di € 2.272,41) per ciascun anno in cui i ricorrenti non hanno percepito detta indennità (2000 e 2001).

Dunque, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione dei ricorrenti - per l'importo di euro 2.272,41 (€ 1.136,20 x 2) in favore di Costagliola Pio Tobia, ed euro 2.272,41 (€ 1.136,20 x 2) in favore di Ascione Giovanni, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al saldo, atteso che, trattandosi di credito di natura risarcitoria, non trova applicazione l'art. 22 comma 36 della l. 23.12.1994 n. 724, che fa riferimento agli emolumenti di natura retributiva (cfr. Cass. 1.7.1997 n. 5745).

Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte va posta a carico della resistente e va liquidata come in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. 20.7.2012 n. 140, che ha determinato i parametri ai quali devono commisurarsi i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, da applicarsi, secondo l'interpretazione dell'art. 41 del predetto d.m. fornita dalla Suprema (Cass. 12.10.2012 n. 17406), ogni qual volta, come nella specie, la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora non erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

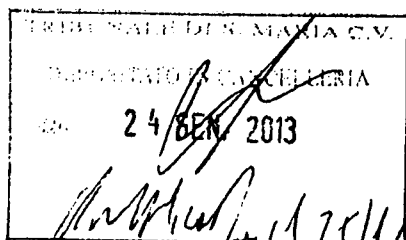
P.Q.M.

La dott.ssa M. P. Gaudiano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) in parziale accoglimento della domanda, condanna la Regione Campania in persona del presidente p.t. al pagamento, in favore di Costagliola Pio Totia, della somma pari ad euro 2.272,41 ed, in favore di Ascione Giovanti, della somma pari ad euro 2.272,41, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione al saldo effettivo;
- b) dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 930,00, oltre CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario

Così deciso in S. Maria C. V. il 24.1.2013

Il Giudice
dott.ssa M. P. Galchiano



Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere

Numero 503/2013

Dip.Costagliola Pio Tobia e Ascione Giovanni

Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari 930,00

930,00

CPA 4% 930,00 37,20

967,20

IVA 22% 967,20 212,78

TOTALE FATTURA **1.179,98**

RITENUTA 20,00% 930,00 186,00

NETTO A PAGARE 993,98